

ALLEGATO I

**SEGNALAZIONE DEI PIANI DI FINANZIAMENTO**

*Indice*

PARTE I: ISTRUZIONI GENERALI .....	3
1. Struttura e convenzioni .....	3
1.1. Struttura.....	3
1.2. Convenzione di numerazione.....	3
1.3. Convenzione dei segni .....	3
PARTE II: ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI .....	4
1. Proiezioni .....	4
2. Sezione 1A: panoramica dello stato patrimoniale .....	5
2.1. Osservazioni generali.....	5
2.2. Attività (P01.01) .....	5
2.2.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche .....	5
2.3.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche .....	11
3. Sezione 1B: coefficienti di liquidità (P01.03).....	16
3.1. Osservazioni generali.....	16
3.1.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche .....	17
4. Sezione 2A: ricorso a mezzi di finanziamento specifici.....	18
4.1. Osservazioni generali.....	18
4.2. Depositi assicurati e non assicurati e strumenti finanziari non assicurati assimilabili a depositi (P02.01).....	18
4.2.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche .....	18
4.3. Fonti di finanziamento fornite da amministrazioni pubbliche e banche centrali (P02.02).....	19
4.3.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche .....	19
4.4. Strumenti di finanziamento innovativi (P02.03).....	21
4.4.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche .....	21
5. Sezione 2B: pricing.....	22
5.1. Osservazioni generali.....	22
5.2. Pricing: crediti (attivo) (P02.04).....	22
5.3. Pricing: depositi e altre passività (P02.05) .....	22
6. Sezione 2C: attività e passività in valuta estera e valuta di segnalazione (P02.06).....	22
6.1. Osservazioni generali.....	22
7. Sezione 2D: piani di ristrutturazione di attività e passività (P02.07 e P02.08)	23

7.1.	Osservazioni generali.....	23
8.	Sezione 4: prospetto di utile o perdita d’esercizio (P04.01 e P04.02) .....	24
8.1.	Osservazioni generali.....	24
8.1.1.	Istruzioni relative a posizioni specifiche per il modello P04.01 .....	24
8.1.2.	Istruzioni relative a posizioni specifiche per il modello P04.02 .....	25
9.	Sezione 5: emissioni previste (P05.00).....	26
9.1.	Osservazioni generali.....	26

## **PARTE I: ISTRUZIONI GENERALI**

### 1. Struttura e convenzioni

#### 1.1. Struttura

1. Il quadro di riferimento per la segnalazione dei piani di finanziamento è costituito nel complesso da quattro blocchi di modelli:

a) Sezione 1: panoramica dello stato patrimoniale e coefficienti di liquidità (modelli P01.01, P01.02 e P01.03);

b) Sezione 2:

- i) ricorso a mezzi di finanziamento specifici (P02.01, P02.02 e P02.03);
- ii) pricing (P02.04 e P02.05);
- iii) attività e passività in valuta estera e valuta di segnalazione (P02.06);
- iv) piani di ristrutturazione di attività e passività (P02.07 e P02.08);

c) Sezione 4: prospetto di utile o perdita d'esercizio (P04.01 e P04.02);

d) Sezione 5: emissioni previste (P05.00).

2. Per ciascun modello sono indicati i riferimenti giuridici. Questa parte degli orientamenti contiene ulteriori informazioni dettagliate riguardanti gli aspetti più generali della segnalazione di ciascun blocco di modelli e le istruzioni relative a posizioni specifiche.

#### 1.2. Convenzione di numerazione

3. Per indicare le colonne, le righe e le celle dei modelli, il documento si attiene alla convenzione di etichettatura di seguito illustrata. Questi codici numerici sono ampiamente utilizzati nelle norme di convalida.

4. Nelle istruzioni si applica il seguente schema di annotazione generale: {modello; riga; colonna}.

5. Per le convalide all'interno di un modello in cui sono utilizzati soltanto voci del modello stesso, le annotazioni non contengono l'indicazione del modello: {riga; colonna}.

6. Ai fini delle segnalazioni relative allo stato patrimoniale (sezione 1), al ricorso a mezzi di finanziamento (sezione 2) e alle emissioni (sezione 5), «di cui» si riferisce a un elemento che costituisce un sottoinsieme di una categoria di attività o passività di livello più elevato, mentre «voce per memoria» si riferisce a un elemento separato e non a un sottoinsieme. Se non diversamente specificato, la segnalazione di entrambi i tipi di campi è obbligatoria.

#### 1.3. Convenzione dei segni

7. In generale, tutti gli importi dovrebbero essere segnalati come cifre positive. Si dovrebbe tenere conto delle seguenti considerazioni:

- a) Per la sezione 1 (panoramica dello stato patrimoniale) e la sezione 4 (prospetto di utile o perdita d'esercizio), si dovrebbe applicare la convenzione dei segni usata nel quadro di riferimento per l'informativa finanziaria (Financial Reporting Framework, FINREP) seguendo le istruzioni indicate nell'allegato V, parte 1, tabella 1, del regolamento (UE) n. 680/2014.
- b) In presenza di una carenza nel coefficiente di copertura della liquidità (LCR) o nel coefficiente netto di finanziamento stabile (NSFR), i valori corrispondenti dovrebbero essere segnalati come cifre negative nel modello P01.03 dedicato ai coefficienti di liquidità.
- c) In specifiche condizioni di mercato, in particolare quando a un determinato strumento si applica un tasso di interesse negativo, nella sezione 2B (pricing) possono essere segnalati valori negativi.
- d) Gli importi segnalati nei modelli della sezione 2 (P02.07 e P02.08) possono essere presentati come cifre negative, ossia quando le estinzioni («run-off») e le cessioni sono superiori alle acquisizioni.
- e) I rimborsi nelle righe «in scadenza (deflusso lordo)» nella sezione 5 (emissioni) dovrebbero essere segnalati come cifre positive.

## **PARTE II: ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI**

### 1. Proiezioni

- 8. Per tutte le voci («data item») si dovrebbero fornire proiezioni su un periodo di 3 anni a partire dalla data di riferimento. Fanno eccezione il coefficiente di copertura della liquidità (LCR) (P01.03) e i dati relativi al pricing (P02.04 e P02.05), che richiedono proiezioni su 1 anno.
- 9. La data di riferimento dovrebbe essere il 31 dicembre dell'anno precedente.
- 10. Nel caso in cui gli enti creditizi siano autorizzati dalla rispettiva legislazione nazionale a comunicare le proprie informazioni finanziarie in base alla chiusura dell'esercizio contabile, che si discosta dalla chiusura dell'anno civile, si dovrebbe considerare come data di riferimento la chiusura dell'ultimo esercizio contabile disponibile.
- 11. Qualora la data di riferimento sia la chiusura dell'ultimo esercizio contabile ( $t$ ), le cifre segnalate dovrebbero fare riferimento a:

<b>Colonne</b>	
010	<b><u>Posizione corrente effettiva</u></b> Posizione corrente effettiva (alla chiusura dell'esercizio contabile $t$ ), che rappresenta la data di riferimento per la segnalazione dei piani di finanziamento.
030	<b><u>Posizione prevista nell'anno 1</u></b> Posizione prevista nell'anno 1 (chiusura dell'esercizio contabile $t + 1$ anno).

040	<b><u>Posizione prevista nell'anno 2</u></b> Posizione prevista nell'anno 2 (chiusura dell'esercizio contabile $t + 2$ anni).
050	<b><u>Posizione prevista nell'anno 3</u></b> Posizione prevista nell'anno 3 (chiusura dell'esercizio contabile $t + 3$ anni).

12. Se non diversamente specificato, l'importo segnalato dovrebbe essere il valore contabile.

## 2. Sezione 1A: panoramica dello stato patrimoniale

### 2.1. Osservazioni generali

13. Gli enti creditizi dovrebbero segnalare gli sviluppi previsti dello stato patrimoniale, nello specifico una proiezione su 3 anni della consistenza delle attività (P01.01) e delle passività (P01.02) iscritte nello stato patrimoniale.

14. Le proiezioni del bilancio dovrebbero tenere conto anche dei piani di ristrutturazione, ovvero dei dati segnalati separatamente anche nei modelli P02.07 e P02.08.

### 2.2. Attività (P01.01)

#### 2.2.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

<b>Righe</b>	
010	<b><u>Cassa e disponibilità liquide presso banche centrali</u></b> Questa voce comprende le consistenze di cassa e le disponibilità liquide presso banche centrali, secondo la definizione di cui all'allegato V, parte 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 680/2014.
020	<b><u>Prestiti a seguito di contratto di vendita con patto di riacquisto passivo</u></b> I prestiti a seguito di contratto di vendita con patto di riacquisto passivo sono definiti nell'allegato V, parte 2, paragrafo 85, lettera e), del regolamento (UE) n. 680/2014.
030	<b><u>Prestiti e anticipazioni a famiglie (esclusi i prestiti a seguito di contratto di vendita con patto di riacquisto passivo)</u></b> I prestiti e le anticipazioni sono definiti nell'allegato V, parte 1, paragrafo 32, del regolamento (UE) n. 680/2014.  Questa voce comprende i prestiti e le anticipazioni la cui controparte è una famiglia, secondo la definizione di cui all'allegato V, parte 1, paragrafo 42, lettera f). Per i prestiti e le anticipazioni, la controparte dovrebbe essere il debitore diretto, conformemente alla parte 1, paragrafo 43 e paragrafo 44, lettera a).

	Sono esclusi i prestiti a seguito di contratto di vendita con patto di riacquisto passivo, secondo la definizione di cui all'allegato V, parte 2, paragrafo 85, lettera e).
035	<b><u>di cui deteriorati</u></b> Questa voce comprende le esposizioni deteriorate, secondo la definizione di cui all'allegato V, parte 2, paragrafo 213, del regolamento (UE) n. 680/2014 e il testo seguente.
040	<b><u>Attività nazionali</u></b> Le «attività nazionali» dovrebbero comprendere le attività rilevate nello Stato membro in cui è situato l'ente che effettua la segnalazione, ai sensi dell'allegato V, parte 2, paragrafo 270, del regolamento (UE) n. 680/2014.
041	<b><u>Riduzioni di valore accumulate, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito per le attività nazionali (voce per memoria)</u></b> Le riduzioni di valore accumulate e le variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito sono definite nell'allegato V, parte 2, paragrafi da 69 a 71, del regolamento (UE) n. 680/2014.
070	<b><u>di cui crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale</u></b> I crediti garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale sono definiti nell'allegato V, parte 2, paragrafo 86, lettera a) e paragrafo 87, del regolamento (UE) n. 680/2014. La distinzione tra crediti garantiti da beni immobili residenziali e da beni immobili commerciali a titolo di garanzia reale è fornita nell'allegato V, parte 2, paragrafo 173, lettera a).
091	<b><u>Attività in altri paesi del SEE</u></b> Questa voce comprende le attività rilevate nei paesi dello Spazio economico europeo (SEE) diversi dal paese dell'ente che effettua la segnalazione.
092	<b><u>Riduzioni di valore accumulate, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito per le attività in altri paesi del SEE (voce per memoria)</u></b> Le riduzioni di valore accumulate e le variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito sono definite nell'allegato V, parte 2, paragrafi da 69 a 71, del regolamento (UE) n. 680/2014.
093	<b><u>di cui crediti garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale</u></b> I crediti garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale sono definiti nell'allegato V, parte 2, paragrafo 86, lettera a) e paragrafo 87, del regolamento (UE) n. 680/2014. La distinzione tra crediti garantiti da beni immobili residenziali e da beni immobili commerciali a titolo di garanzia reale è fornita nell'allegato V, parte 2, paragrafo 173, lettera a).

096	<p><b><u>Attività in paesi extra-SEE</u></b></p> <p>Questa voce comprende le attività rilevate in paesi extra-SEE.</p>
097	<p><b><u>Riduzioni di valore accumulate, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito per le attività in paesi extra-SEE (voce per memoria)</u></b></p> <p>Le riduzioni di valore accumulate e le variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito sono definite nell'allegato V, parte 2, paragrafi da 69 a 71, del regolamento (UE) n. 680/2014.</p>
100	<p><b><u>Prestiti e anticipazioni a società non finanziarie (esclusi i prestiti a seguito di contratto di vendita con patto di riacquisto passivo)</u></b></p> <p>I prestiti e le anticipazioni sono definiti nell'allegato V, parte 1, paragrafo 32, del regolamento (UE) n. 680/2014.</p> <p>Questa voce comprende i prestiti e le anticipazioni la cui controparte è una società non finanziaria, secondo la definizione di cui all'allegato V, parte 1, paragrafo 42, lettera e). Per i prestiti e le anticipazioni, la controparte dovrebbe essere il debitore diretto, conformemente alla parte 1, paragrafo 43 e paragrafo 44, lettera a).</p> <p>Sono esclusi i prestiti a seguito di contratto di vendita con patto di riacquisto passivo, secondo la definizione di cui all'allegato V, parte 2, paragrafo 85, lettera e).</p>
105	<p><b><u>di cui deteriorati</u></b></p> <p>Questa voce comprende le esposizioni deteriorate, secondo la definizione di cui all'allegato V, parte 2, paragrafo 213, del regolamento (UE) n. 680/2014 e il testo seguente.</p>
110	<p><b><u>Attività nazionali</u></b></p> <p>Le «attività nazionali» dovrebbero comprendere le attività rilevate nello Stato membro in cui è situato l'ente segnalante, ai sensi dell'allegato V, parte 2, paragrafo 270, del regolamento (UE) n. 680/2014.</p>
111	<p><b><u>Riduzioni di valore accumulate, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito per le attività nazionali (voce per memoria)</u></b></p> <p>Le riduzioni di valore accumulate e le variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito sono definite nell'allegato V, parte 2, paragrafi da 69 a 71, del regolamento (UE) n. 680/2014.</p>
140	<p><b><u>Piccole e medie imprese</u></b></p> <p>Questa voce comprende i prestiti e le anticipazioni nazionali (esclusi i prestiti a seguito di contratto di vendita con patto di riacquisto passivo) a piccole e medie imprese (PMI), secondo la definizione di cui all'allegato V, parte 1, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 680/2014.</p>

150	<p><b><u>Società non finanziarie, escluse le PMI</u></b></p> <p>Questa voce comprende i prestiti e le anticipazioni nazionali (esclusi i prestiti a seguito di contratto di vendita con patto di riacquisto passivo) a società non finanziarie, escluse le PMI.</p>
161	<p><b><u>Attività in altri paesi del SEE</u></b></p> <p>Questa voce comprende le attività rilevate nei paesi del SEE diversi dal paese dell'ente segnalante.</p>
162	<p><b><u>Riduzioni di valore accumulate, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito per le attività in altri paesi del SEE (voce per memoria)</u></b></p> <p>Le riduzioni di valore accumulate e le variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito sono definite nell'allegato V, parte 2, paragrafi da 69 a 71, del regolamento (UE) n. 680/2014.</p>
163	<p><b><u>Piccole e medie imprese</u></b></p> <p>Questa voce comprende i prestiti e le anticipazioni (esclusi i prestiti a seguito di contratto di vendita con patto di riacquisto passivo) concessi in paesi del SEE diversi dal paese dell'ente segnalante a PMI, secondo la definizione di cui all'allegato V, parte 1, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 680/2014.</p>
164	<p><b><u>Società non finanziarie, escluse le PMI</u></b></p> <p>Questa voce comprende i prestiti e le anticipazioni (esclusi i prestiti a seguito di contratto di vendita con patto di riacquisto passivo) concessi in paesi del SEE diversi dal paese dell'ente segnalante a società non finanziarie, escluse le PMI.</p>
167	<p><b><u>Attività in paesi extra-SEE</u></b></p> <p>Questa voce comprende le attività rilevate in paesi extra-SEE.</p>
168	<p><b><u>Riduzioni di valore accumulate, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito per le attività in paesi extra-SEE (voce per memoria)</u></b></p> <p>Le riduzioni di valore accumulate e le variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito sono definite nell'allegato V, parte 2, paragrafi da 69 a 71, del regolamento (UE) n. 680/2014.</p>
180	<p><b><u>Prestiti e anticipazioni a enti creditizi (esclusi i prestiti a seguito di contratto di vendita con patto di riacquisto passivo)</u></b></p> <p>I prestiti e le anticipazioni (esclusi i prestiti a seguito di contratto di vendita con patto di riacquisto passivo) a enti creditizi sono definiti nell'allegato V, parte 1, paragrafo 42, lettera c), del regolamento (UE) n. 680/2014.</p>
181	<p><b><u>Attività nazionali</u></b></p>



	Le «attività nazionali» dovrebbero comprendere le attività rilevate nello Stato membro in cui è situato l'ente segnalante, ai sensi dell'allegato V, parte 2, paragrafo 270, del regolamento (UE) n. 680/2014.
182	<b><u>Attività in altri paesi del SEE</u></b> Questa voce comprende le attività rilevate nei paesi del SEE diversi dal paese dell'ente segnalante.
183	<b><u>Attività in paesi extra-SEE</u></b> Questa voce comprende le attività rilevate in paesi extra-SEE.
190	<b><u>Prestiti e anticipazioni ad altre società finanziarie (esclusi i prestiti a seguito di contratto di vendita con patto di riacquisto passivo)</u></b> I prestiti e le anticipazioni (esclusi i prestiti a seguito di contratto di vendita con patto di riacquisto passivo) ad altre società finanziarie sono definiti nell'allegato V, parte 1, paragrafo 42, lettera d), del regolamento (UE) n. 680/2014.
191	<b><u>Attività nazionali</u></b> Le «attività nazionali» dovrebbero comprendere le attività rilevate nello Stato membro in cui è situato l'ente segnalante, ai sensi dell'allegato V, parte 2, paragrafo 270, del regolamento (UE) n. 680/2014.
192	<b><u>Attività in altri paesi del SEE</u></b> Questa voce comprende le attività rilevate nei paesi del SEE diversi dal paese dell'ente segnalante.
193	<b><u>Attività in paesi extra-SEE</u></b> Questa voce comprende le attività rilevate in paesi extra-SEE.
195	<b><u>Prestiti e anticipazioni a banche centrali (esclusi i prestiti a seguito di contratto di vendita con patto di riacquisto passivo)</u></b> I prestiti e le anticipazioni (esclusi i prestiti a seguito di contratto di vendita con patto di riacquisto passivo) a banche centrali sono definiti nell'allegato V, parte 1, paragrafo 42, lettera a), del regolamento (UE) n. 680/2014.
197	<b><u>Prestiti e anticipazioni ad amministrazioni pubbliche (esclusi i prestiti a seguito di contratto di vendita con patto di riacquisto passivo)</u></b> I prestiti e le anticipazioni (esclusi i prestiti a seguito di contratto di vendita con patto di riacquisto passivo) ad amministrazioni pubbliche sono definiti nell'allegato V, parte 1, paragrafo 42, lettera b), del regolamento (UE) n. 680/2014.
200	<b><u>Derivati</u></b> Questa voce comprende i derivati posseduti per la negoziazione e la contabilizzazione delle operazioni di copertura, ai sensi dell'allegato V, parte 1, paragrafo 15, lettera a), paragrafo 16, lettera a), paragrafo 17 e paragrafo 22, del regolamento (UE) n. 680/2014.

205	<p><b><u>Titoli di debito</u></b></p> <p>I titoli di debito sono definiti nell'allegato V, parte 1, paragrafo 31, del regolamento (UE) n. 680/2014.</p>
207	<p><b><u>Strumenti rappresentativi di capitale</u></b></p> <p>Questa voce comprende le posizioni in strumenti di capitale di altre entità, escluse le partecipazioni in filiazioni, joint venture e società collegate e quelle classificate come attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita.</p>
211	<p><b><u>Altre attività</u></b></p> <p>Questa voce comprende qualsiasi altra attività, secondo la definizione di cui alla riga 220, che non sia stata già segnalata alle precedenti righe da 010 a 207.</p>
220	<p><b><u>Totale delle attività</u></b></p> <p>Questa voce comprende il totale delle attività, secondo la definizione di cui all'allegato V, parte 2, paragrafi da 1 a 7, del regolamento (UE) n. 680/2014.</p> <p>International Accounting Standards (IAS) 1.9(a), orientamenti di attuazione (IG) 6 e articolo 4 (Attività) della direttiva sui conti bancari («Bank Accounting Directive», BAD).</p>
230	<p><b><u>Linee di credito irrevocabili non utilizzate</u></b></p> <p>Questa voce comprende l'importo nominale delle linee di credito irrevocabili non utilizzate, secondo la definizione di cui all'allegato V, parte 2, paragrafo 113, lettera b), del regolamento (UE) n. 680/2014.</p>
240	<p><b><u>Prestiti e anticipazioni a entità del gruppo non rientranti nell'ambito del consolidamento prudenziale (esclusi i prestiti a seguito di contratto di vendita con patto di riacquisto passivo)</u></b></p> <p>Questa voce comprende i prestiti e le anticipazioni le cui controparti sono entità rientranti nel gruppo contabile ma non nel perimetro del consolidamento prudenziale. In particolare, comprende le «filiazioni e altre entità dello stesso gruppo» e le «società collegate e joint venture» secondo il principio indicato nell'allegato V, parte 2, paragrafo 289, del regolamento (UE) n. 680/2014. Esclude invece i prestiti a seguito di contratto di vendita con patto di riacquisto passivo.</p>

## 2.3. Passività (P01.02)

### 2.3.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

<b>Righe</b>	
010	<p><b><u>Contratti di vendita con patto di riacquisto</u></b></p> <p>I contratti di vendita con patto di riacquisto sono definiti nell'allegato V, parte 2, paragrafi 183 e 184, del regolamento (UE) n. 680/2014.</p>
020	<p><b><u>Depositi di famiglie (esclusi i contratti di vendita con patto di riacquisto)</u></b></p> <p>I depositi sono definiti nell'allegato V, parte 1, paragrafo 36, e parte 2, paragrafo 97, del regolamento (UE) n. 680/2014.</p> <p>Questa voce comprende i depositi la cui controparte, ossia il depositante, è una famiglia, secondo la definizione di cui all'allegato V, parte 1, paragrafo 42, lettera f), del regolamento (UE) n. 680/2014.</p> <p>Sono esclusi i «contratti di vendita con patto di riacquisto», secondo la definizione di cui all'allegato V, parte 2, paragrafi 183 e 184, del regolamento (UE) n. 680/2014.</p>
030	<p><b><u>Attività nazionali</u></b></p> <p>Le «attività nazionali» dovrebbero comprendere le attività rilevate nello Stato membro in cui è situato l'ente segnalante, ai sensi dell'allegato V, parte 2, paragrafo 270, del regolamento (UE) n. 680/2014.</p>
051	<p><b><u>Attività in altri paesi del SEE</u></b></p> <p>Questa voce comprende le attività rilevate nei paesi del SEE diversi dal paese dell'ente segnalante.</p>
052	<p><b><u>Attività in paesi extra-SEE</u></b></p> <p>Questa voce comprende le attività rilevate in paesi extra-SEE.</p>
060	<p><b><u>Depositi di società non finanziarie (esclusi i contratti di vendita con patto di riacquisto)</u></b></p> <p>I depositi sono definiti nell'allegato V, parte 1, paragrafo 36, e parte 2, paragrafo 97, del regolamento (UE) n. 680/2014.</p> <p>Questa voce comprende i depositi la cui controparte, ossia il depositante, è una società non finanziaria, secondo la definizione di cui all'allegato V, parte 1, paragrafo 42, lettera e), del regolamento (UE) n. 680/2014.</p> <p>Sono esclusi i contratti di vendita con patto di riacquisto, secondo la definizione di cui all'allegato V, parte 2, paragrafi 183 e 184, del regolamento (UE) n. 680/2014.</p>
070	<p><b><u>Attività nazionali</u></b></p> <p>Le «attività nazionali» dovrebbero comprendere le attività rilevate nello Stato membro in cui è situato l'ente segnalante, ai sensi dell'allegato V, parte 2, paragrafo 270, del regolamento (UE) n. 680/2014.</p>

090	<p><b><u>Piccole e medie imprese</u></b></p> <p>Questa voce comprende i depositi nazionali (esclusi i contratti di vendita con patto di riacquisto) di PMI, secondo la definizione di cui all'allegato V, parte 1, paragrafo 5, lettera i), del regolamento (UE) n. 680/2014.</p>
100	<p><b><u>Società non finanziarie, escluse le PMI</u></b></p> <p>Questa voce comprende i depositi nazionali (esclusi i contratti di vendita con patto di riacquisto) di società non finanziarie, escluse le PMI.</p>
111	<p><b><u>Attività in altri paesi del SEE</u></b></p> <p>Questa voce comprende le attività rilevate nei paesi del SEE diversi dal paese dell'ente segnalante.</p>
112	<p><b><u>Piccole e medie imprese</u></b></p> <p>Questa voce comprende i depositi (esclusi i contratti di vendita con patto di riacquisto) in paesi del SEE diversi dal paese dell'ente segnalante a PMI, secondo la definizione di cui all'allegato V, parte 1, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 680/2014.</p>
113	<p><b><u>Società non finanziarie, escluse le PMI</u></b></p> <p>Questa voce comprende i depositi (esclusi i contratti di vendita con patto di riacquisto) in paesi del SEE diversi dal paese dell'ente segnalante a società non finanziarie, escluse le PMI.</p>
115	<p><b><u>Attività in paesi extra-SEE</u></b></p> <p>Questa voce comprende le attività rilevate in paesi extra-SEE.</p>
130	<p><b><u>Depositi di enti creditizi (esclusi i contratti di vendita con patto di riacquisto)</u></b></p> <p>Questa voce comprende i depositi (esclusi i contratti di vendita con patto di riacquisto) di enti creditizi, secondo la definizione di cui all'allegato V, parte 1, paragrafo 42, lettera c), del regolamento (UE) n. 680/2014.</p>
131	<p><b><u>Attività nazionali</u></b></p> <p>Le «attività nazionali» dovrebbero comprendere le attività rilevate nello Stato membro in cui è situato l'ente segnalante, ai sensi dell'allegato V, parte 2, paragrafo 270, del regolamento (UE) n. 680/2014.</p>
132	<p><b><u>Attività in altri paesi del SEE</u></b></p> <p>Questa voce comprende le attività rilevate nei paesi del SEE diversi dal paese dell'ente segnalante.</p>
133	<p><b><u>Attività in paesi extra-SEE</u></b></p> <p>Questa voce comprende le attività rilevate in paesi extra-SEE.</p>

140	<p><b><u>Depositi di altre società finanziarie (esclusi i contratti di vendita con patto di riacquisto)</u></b></p> <p>Questa voce comprende i depositi (esclusi i contratti di vendita con patto di riacquisto) di altre società finanziarie, secondo la definizione di cui all'allegato V, parte 1, paragrafo 42, lettera d), del regolamento (UE) n. 680/2014.</p>
141	<p><b><u>Attività nazionali</u></b></p> <p>Le «attività nazionali» dovrebbero comprendere le attività rilevate nello Stato membro in cui è situato l'ente segnalante, ai sensi dell'allegato V, parte 2, paragrafo 270, del regolamento (UE) n. 680/2014.</p>
142	<p><b><u>Attività in altri paesi del SEE</u></b></p> <p>Questa voce comprende le attività rilevate nei paesi del SEE diversi dal paese dell'ente segnalante.</p>
143	<p><b><u>Attività in paesi extra-SEE</u></b></p> <p>Questa voce comprende le attività rilevate in paesi extra-SEE.</p>
145	<p><b><u>Depositi di banche centrali (esclusi i contratti di vendita con patto di riacquisto)</u></b></p> <p>Questa voce comprende i depositi (esclusi i contratti di vendita con patto di riacquisto) di banche centrali, secondo la definizione di cui all'allegato V, parte 1, paragrafo 42, lettera a), del regolamento (UE) n. 680/2014.</p>
147	<p><b><u>Depositi di amministrazioni pubbliche (esclusi i contratti di vendita con patto di riacquisto)</u></b></p> <p>Questa voce comprende i depositi (esclusi i contratti di vendita con patto di riacquisto) di amministrazioni pubbliche, secondo la definizione di cui all'allegato V, parte 1, paragrafo 42, lettera b), del regolamento (UE) n. 680/2014.</p>
150	<p><b><u>Titoli di debito a breve termine emessi (con scadenza originaria &lt; 1 anno)</u></b></p> <p>Questa voce comprende i titoli di debito emessi, secondo la definizione di cui all'allegato V, parte 1, paragrafo 37, e parte 2, paragrafo 98, del regolamento (UE) n. 680/2014.</p> <p>Questa voce comprende i titoli di debito emessi con scadenza originaria inferiore a 1 anno e quelli la cui data di rimborso anticipato («call date») più prossima alla data di emissione è inferiore a 12 mesi.</p>
160	<p><b><u>Titoli di debito a breve termine non garantiti emessi</u></b></p> <p>Questa voce comprende i titoli di debito a breve termine (secondo la definizione di cui alla riga 150) che non sono assistiti da garanzie reali.</p>
170	<p><b><u>Titoli di debito a breve termine garantiti emessi</u></b></p> <p>Questa voce comprende i titoli di debito a breve termine (secondo la definizione di cui alla riga 150) che sono assistiti da garanzie reali.</p>

180	<p><b><u>Titoli di debito a lungo termine emessi (con scadenza originaria <math>\geq</math> 1 anno)</u></b></p> <p>Questa voce comprende i titoli di debito emessi, secondo la definizione di cui all'allegato V, parte 1, paragrafo 37, e parte 2, paragrafo 98, del regolamento (UE) n. 680/2014.</p> <p>Questa voce comprende i titoli di debito emessi con scadenza originaria pari o superiore a 1 anno e quelli la cui data di rimborso anticipato più prossima alla data di emissione è pari o superiore a 12 mesi.</p>
190	<p><b><u>Totale dei titoli di debito a lungo termine non garantiti emessi</u></b></p> <p>Questa voce comprende i titoli di debito a lungo termine (secondo la definizione di cui alla riga 180) che non sono assistiti da garanzie reali.</p>
191	<p><b><u>Strumenti aggiuntivi di classe 1</u></b></p> <p>Questa voce comprende gli strumenti di capitale che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.</p>
192	<p><b><u>Strumenti di classe 2</u></b></p> <p>Questa voce comprende gli strumenti di capitale o i prestiti subordinati che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 63 del regolamento (UE) n. 575/2013.</p>
193	<p><b><u>Strumenti subordinati (esclusi quelli di classe 1 o di classe 2)</u></b></p> <p>Questa voce comprende le passività che saranno rimborsate ai sensi della normativa nazionale in materia di insolvenza solo dopo che saranno state integralmente rimborsate tutte le classi di creditori ordinari e di creditori di primo rango non privilegiati. Sono comprese le passività subordinate sia per legge che per contratto. In questa categoria sono inclusi solo gli strumenti subordinati che non sono riconosciuti come fondi propri. Questa riga comprende anche la parte delle passività subordinate che si qualifica in linea di principio come fondi propri, ma che non è inclusa nei fondi propri a causa di disposizioni in materia di eliminazione graduale quali l'articolo 64 del regolamento (UE) n. 575/2013 (durata residua) o la parte dieci del medesimo regolamento (clausola «grandfathering»).</p>
194	<p><b><u>Passività di primo rango (senior) non privilegiate</u></b></p> <p>Questa voce comprende le seguenti passività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- crediti chirografari derivanti da titoli di debito che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 108, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE;</li> <li>- crediti chirografari derivanti da titoli di debito di cui all'articolo 108, paragrafo 5, primo comma, lettera b), della direttiva 2014/59/UE;</li> <li>- titoli di debito con il grado di priorità più basso tra i crediti chirografari ordinari derivanti dai titoli di debito di cui all'articolo 108, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE, per i quali uno Stato membro abbia previsto, a norma di tale paragrafo, che abbiano lo stesso grado di priorità dei crediti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 108, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE.</li> </ul>
195	<p><b><u>Passività di primo rango (senior) non garantite (holding)</u></b></p>

	<p>Nel caso delle società di partecipazione, sono segnalati in questa categoria i titoli di debito non subordinati (ossia in subordinazione strutturale).</p> <p>Questa voce comprende strumenti non garantiti ordinari emessi da un'entità soggetta a risoluzione che non ha nello stato patrimoniale alcuna passività esclusa ai sensi dell'articolo 72 bis, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013 che abbia un rango pari o inferiore a quello degli strumenti di passività ammissibili.</p>
196	<p><b><u>Altri strumenti a lungo termine non garantiti</u></b></p> <p>Questa voce comprende gli strumenti non garantiti a lungo termine non compresi nelle righe da 191 a 195, il che si riferisce principalmente a strumenti comunemente denominati non garantiti senior privilegiati.</p>
220	<p><b><u>Totale dei titoli di debito a lungo termine garantiti emessi</u></b></p> <p>Questa voce comprende i titoli di debito a lungo termine (secondo la definizione di cui alla riga 180) che sono assistiti da garanzie reali.</p>
250	<p><b><u>Obbligazioni garantite</u></b></p> <p>Tale voce comprende le obbligazioni ammissibili al trattamento di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.</p>
280	<p><b><u>Titoli emessi a fronte di cartolarizzazione</u></b></p> <p>I «titoli emessi a fronte di cartolarizzazione» sono definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, numero 61), del regolamento (UE) n. 575/2013.</p>
310	<p><b><u>Altri titoli di debito a lungo termine garantiti</u></b></p> <p>Questa voce comprende tutti gli altri titoli di debito a lungo termine (secondo la definizione di cui alla riga 180) che sono assistiti da garanzie reali e che non sono stati già segnalati alla riga 250 o alla riga 280.</p>
340	<p><b><u>Totale dei titoli di debito emessi</u></b></p> <p>Questa voce comprende i titoli di debito emessi, secondo la definizione di cui all'allegato V, parte 1, paragrafo 37, e parte 2, paragrafo 98, del regolamento (UE) n. 680/2014.</p>
350	<p><b><u>di cui (con scadenza originaria &gt;= 3 anni)</u></b></p> <p>Questa voce comprende i titoli di debito emessi (secondo la definizione di cui alla riga 340) con scadenza originaria pari o superiore a 3 anni e quelli la cui data di rimborso anticipato più prossima alla data di emissione è pari o superiore a 3 anni.</p>
360	<p><b><u>Derivati</u></b></p> <p>Questa voce comprende la contabilizzazione delle operazioni di copertura in derivati, secondo la definizione di cui all'allegato V, parte 1, paragrafi 25 e 26, del regolamento (UE) n. 680/2014.</p>
370	<p><b><u>Totale del patrimonio netto</u></b></p>

	Questa voce comprende il totale del patrimonio netto, secondo la definizione di cui all'allegato V, parte 2, paragrafi da 16 a 30, del regolamento (UE) n. 680/2014.
381	<b><u>Altre passività</u></b> Questa voce comprende qualsiasi altra passività che può essere inserita alla riga 390 e che non sia stata già segnalata alle righe precedenti.
390	<b><u>Totale delle passività e del patrimonio netto</u></b> Questa voce comprende il totale delle passività e del patrimonio netto, secondo la definizione di cui all'allegato V, parte 2, paragrafi da 8 a 30, del regolamento (UE) n. 680/2014. IAS 1, IG6 e articolo 4 BAD (Passivo).
400	<b><u>Depositi di altre entità del gruppo non rientranti nell'ambito del consolidamento prudenziale (esclusi i contratti di vendita con patto di riacquisto)</u></b> Questa voce comprende i depositi le cui controparti sono entità rientranti nel gruppo contabile ma non nell'ambito del consolidamento prudenziale. In particolare, comprende le «filiazioni e altre entità dello stesso gruppo» e le «società collegate e joint venture» secondo il principio indicato nell'allegato V, parte 2, paragrafo 289, del regolamento (UE) n. 680/2014. Esclude invece i contratti di vendita con patto di riacquisto.

### 3. Sezione 1B: coefficienti di liquidità (P01.03)

#### 3.1. Osservazioni generali

15. Questo modello copre le proiezioni relative a:

- a) il coefficiente di copertura della liquidità (LCR) e i suoi principali elementi su un orizzonte di 1 anno;
- b) il coefficiente netto di finanziamento stabile (NSFR) e i suoi principali elementi su un orizzonte di 3 anni (P01.03).

16. I dati definiti nel modello P01.03 dovrebbero essere segnalati nel caso in cui l'ente creditizio sia tenuto a calcolare i coefficienti di liquidità ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 e del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, a livello individuale o consolidato, a seconda dei casi. Laddove sono richiesti dati consolidati, questi devono essere forniti seguendo il perimetro richiesto per la liquidità dal titolo II, capo 2 del regolamento (UE) n. 575/2013 e dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.



3.1.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

<b>Righe</b>	
010	<p><b><u>Coefficiente netto di finanziamento stabile (NSFR)</u></b><sup>1</sup></p> <p>Questa voce comprende l'NSFR ai sensi della parte sei, titolo IV, capo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.</p>
012	<p><b><u>NSFR – Finanziamento stabile disponibile («available stable funding», ASF)</u></b><sup>1</sup></p> <p>Questa voce comprende il finanziamento stabile disponibile ai sensi della parte sei, titolo IV, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.</p>
014	<p><b><u>NSFR – Finanziamento stabile richiesto («required stable funding», RSF)</u></b><sup>1</sup></p> <p>Questa voce comprende il finanziamento stabile richiesto ai sensi della parte sei, titolo IV, capo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.</p>
020	<p><b><u>Eccedenza nell'NSFR / (carenza)</u></b></p> <p>Questa voce comprende la differenza tra il finanziamento stabile disponibile, secondo la definizione di cui alla riga 012, e il finanziamento stabile richiesto, secondo la definizione di cui alla riga 014.</p>
030	<p><b><u>Coefficiente di copertura della liquidità (LCR)</u></b></p> <p>Questa voce comprende l'LCR calcolato come specificato all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione e agli allegati XXIV e XXV del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.</p>
032	<p><b><u>LCR – Riserva di liquidità</u></b></p> <p>Questa voce comprende la riserva di liquidità come specificato al titolo II del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione e agli allegati XXIV e XXV del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.</p>
034	<p><b><u>LCR – Deflusso netto di liquidità</u></b></p> <p>Questa voce comprende il deflusso netto di liquidità come specificato al titolo III, capo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione e agli allegati XXIV e XXV del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.</p>
035	<p><b><u>Totale del deflusso di liquidità</u></b></p> <p>Gli enti creditizi dovrebbero segnalare qui i deflussi conformemente al titolo III, capo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione e agli allegati XXIV e XXV del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.</p>

<sup>1</sup> Fino all'avvenuta applicazione nel giugno 2021 dell'NSFR introdotto dal regolamento (UE) n. 575/2013, i dati da segnalare devono fare riferimento all'ultimo esercizio di monitoraggio del quadro di Basilea III.

036	<p><b><u>Totale dei rimborsi per afflussi</u></b></p> <p>Gli enti creditizi dovrebbero segnalare qui le riduzioni per afflussi conformemente al titolo III, capo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione e agli allegati XXIV e XXV del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione. Questa voce comprende la somma delle riduzioni per gli afflussi totalmente esentati, per gli afflussi soggetti a un massimale del 90 % e per gli afflussi soggetti a un massimale del 75 %.</p>
040	<p><b><u>Eccedenza nell'LCR / (carenza)</u></b></p> <p>Questa voce comprende la differenza tra la riserva di liquidità, secondo la definizione di cui alla riga 032, e il deflusso netto di liquidità, secondo la definizione di cui alla riga 034.</p>

#### 4. Sezione 2A: ricorso a mezzi di finanziamento specifici

##### 4.1. Osservazioni generali

17. Gli enti creditizi dovrebbero segnalare:

a) La proiezione dei depositi coperti da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 2014/49/UE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo, nonché dei depositi non assicurati (P02.01).

b) La proiezione di altri strumenti finanziari assimilabili a depositi e venduti alla clientela al dettaglio (P02.01).

c) La proiezioni delle fonti di finanziamento fornite direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche e banche centrali. Ciò comprende i programmi di finanziamento tramite contratti di vendita con patto di riacquisto a medio e lungo termine, i programmi di garanzia del credito e programmi di garanzia/fornitura di credito a sostegno dell'economia reale (P02.02).

d) La proiezione del debito o di strumenti di finanziamento innovativi assimilabili a debito, compresi gli strumenti innovativi assimilabili a depositi (P02.03).

##### 4.2. Depositi assicurati e non assicurati e strumenti finanziari non assicurati assimilabili a depositi (P02.01)

18. Uno strumento finanziario non assicurato assimilabile a un deposito è uno strumento finanziario che può assomigliare a un deposito, ma che comporta rischi differenti da quelli di un deposito, in quanto non è coperto da un sistema di garanzia dei depositi.

###### 4.2.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

<b>Righe</b>	
010	<p><b><u>Depositi coperti da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 2014/49/UE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo.</u></b></p>

	<p>Gli enti creditizi dovrebbero segnalare i depositi coperti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, numero 5, della direttiva 2014/49/UE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, vale a dire tutti i depositi ammissibili all'indennizzo per ogni cliente dell'ente creditizio fino a un massimo di 100 000 EUR per ciascun depositante. Dovrebbero essere segnalati qui anche i saldi temporaneamente elevati coperti da un sistema di garanzia dei depositi a norma dell'articolo 6, paragrafo 2.</p> <p>Gli strumenti diversi dai depositi non dovrebbero essere segnalati, indipendentemente dal fatto che siano o meno coperti da un sistema di garanzia dei depositi.</p>
020	<p><b><u>Depositi non coperti da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 2014/49/UE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo.</u></b></p> <p>Questa voce comprende i depositi non segnalati alla riga 010, compresa la parte non coperta dei depositi segnalati alla riga 010.</p>
030	<p><b><u>Strumenti finanziari assimilabili a depositi, ma che non costituiscono depositi e che sono venduti alla clientela al dettaglio.</u></b></p> <p>Gli enti creditizi dovrebbero segnalare i prodotti che incorporano un concetto teorico o reale di protezione del capitale, ma che possono avere risultati variabili in termini di rendimento. Questa voce comprende solo strumenti non coperti da un sistema di garanzia dei depositi.</p>

#### 4.3. Fonti di finanziamento fornite da amministrazioni pubbliche e banche centrali (P02.02)

##### 4.3.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

19. L'importo segnalato dovrebbe essere il valore contabile dei finanziamenti in essere alla fine di ogni anno.

Righe	
005	<p><b><u>Programmi di finanziamento tramite contratti di vendita con patto di riacquisto a termine (con scadenza inferiore a 1 anno) nazionali e sovranazionali</u></b></p> <p>Questa voce comprende i programmi che si applicano a una molteplicità di enti creditizi all'interno di uno Stato membro dell'UE, anziché quelli che si applicano a singoli enti creditizi. Gli enti creditizi dovrebbero segnalare l'importo dei finanziamenti all'ingrosso garantiti a termine ricevuti (tramite operazioni di vendita con patto di riacquisto effettuate con le banche centrali). «A termine» indica che la scadenza iniziale o la prima data di rimborso anticipato è inferiore a 1 anno.</p> <p>I finanziamenti ricevuti tramite i programmi di finanziamento delle banche centrali, quali le operazioni di rifinanziamento principali («main refinancing operations», MRO) della Banca centrale europea (BCE), dovrebbero essere segnalati a questa riga indipendentemente dalla forma giuridica della transazione, vale a dire anche</p>

	se questa non è condotta sotto forma di operazione di vendita con patto di riacquisto.
010	<p><b><u>Programmi di finanziamento tramite contratti di vendita con patto di riacquisto a termine (con scadenza pari o superiore a 1 anno) di autorità nazionali e sovranazionali</u></b></p> <p>Questa voce comprende i programmi che si applicano a una molteplicità di enti creditizi all'interno di uno Stato membro dell'UE, anziché quelli che si applicano a singoli enti creditizi. Gli enti creditizi dovrebbero segnalare l'importo dei finanziamenti all'ingrosso garantiti a termine ricevuti (tramite operazioni di vendita con patto di riacquisto effettuate con le banche centrali). «A termine» indica che la scadenza iniziale o la prima data di rimborso anticipato è pari o superiore a 1 anno.</p> <p>I finanziamenti ricevuti tramite i programmi di finanziamento delle banche centrali, quali le operazioni di rifinanziamento a lungo termine («long-term refinancing operations», LTRO) della BCE, comprese le operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine («targeted longer-term refinancing operations», TLTRO), dovrebbero essere segnalati in questa riga indipendentemente dalla forma giuridica della transazione, vale a dire anche se questa non è condotta sotto forma di operazione di vendita con patto di riacquisto.</p>
020	<p><b><u>Programmi di garanzia del credito a termine (pari o superiori a 1 anno) di autorità nazionali e sovranazionali</u></b></p> <p>Questa voce comprende i programmi che si applicano a una molteplicità di enti creditizi all'interno di uno Stato membro dell'UE, anziché quelli che si applicano a singoli enti creditizi. Gli enti creditizi dovrebbero segnalare l'importo del debito a termine non garantito all'ingrosso emesso che beneficia della garanzia del credito di un'autorità nazionale e/o sovranazionale nel caso in cui l'ente creditizio non adempia ai propri obblighi. «A termine» indica che la scadenza iniziale o la prima data di rimborso anticipato è superiore a 1 anno o che la procedura di rinnovo della garanzia offerta dalle autorità implica una scadenza effettiva implicita della garanzia pari o superiore a 1 anno.</p>
030	<p><b><u>Programmi di incentivazione a termine (con scadenza pari o superiore a 1 anno) di autorità nazionali e sovranazionali per l'offerta di credito all'economia reale – sostegno all'emissione di debito</u></b></p> <p>Questa voce comprende i programmi che si applicano a una molteplicità di enti creditizi all'interno di uno Stato membro dell'UE, anziché quelli che si applicano a singoli enti creditizi. Gli enti creditizi dovrebbero segnalare l'importo del sostegno all'emissione di debito garantito o non garantito all'ingrosso ricevuto al solo scopo di favorire l'intermediazione creditizia all'economia reale attraverso incentivi di un'autorità nazionale e/o sovranazionale. «A termine» indica che la scadenza iniziale o la prima data di rimborso anticipato è superiore a 1 anno o che la procedura di rinnovo della struttura offerta dalle autorità implica un incentivo implicito con una scadenza effettiva pari o superiore a 1 anno.</p>
040	<p><b><u>Programmi a termine (con scadenza pari o superiore a 1 anno) di autorità nazionali e sovranazionali per l'offerta di credito all'economia reale – prestiti concessi</u></b></p>

	<p>Questa voce comprende i programmi che si applicano a una molteplicità di enti creditizi all'interno di uno Stato membro dell'UE, anziché quelli che si applicano a singoli enti creditizi. Gli enti creditizi dovrebbero segnalare l'importo dei finanziamenti diretti ricevuti dalle amministrazioni pubbliche per il finanziamento dell'economia reale, vale a dire i prestiti ottenuti da una banca di Stato o da altre istituzioni pubbliche, che dovrebbero essere utilizzati per concedere prestiti a famiglie o società non finanziarie. «A termine» indica che la scadenza iniziale è pari o superiore a 1 anno o che la procedura di rinnovo del prestito concesso dalle autorità implica una scadenza effettiva pari o superiore a 1 anno.</p>
--	---

#### 4.4. Strumenti di finanziamento innovativi (P02.03)

20. Come osservato nell'allegato della raccomandazione del CERS relativa al finanziamento degli enti creditizi (CERS/2012/2), gli strumenti di finanziamento innovativi possono comprendere, a titolo non esaustivo:

- a) Swap di liquidità: un tipo di prestito garantito in cui il mutuante fornisce al mutuatario attività altamente liquide (ad esempio contante e titoli di Stato) a fronte di strumenti meno liquidi (come le attività cartolarizzate) posti a garanzia, con il conseguente incremento della liquidità.
- b) Prodotti strutturati: prodotti con una struttura di rendimenti predeterminata a seconda del valore alla scadenza o dell'andamento di uno o più fattori sottostanti quali azioni, indici azionari, tassi di cambio, indici di variazione dei prezzi, titoli di debito o materie prime. Possono configurarsi come titoli o depositi strutturati.
- c) Fondi negoziati in borsa.

##### 4.4.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

<b>Righe</b>	
010	<p><b><u>Debito corrente o strumenti di finanziamento innovativi assimilabili a debito</u></b></p> <p>Gli enti creditizi dovrebbero segnalare qui le consistenze in essere del debito o degli strumenti di finanziamento innovativi assimilabili a debito alla data di riferimento e nelle proiezioni su 3 anni.</p>
020	<p><b><u>di cui venduti a PMI</u></b></p> <p>Le PMI sono definite nell'allegato V, parte 1, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 680/2014.</p>
030	<p><b><u>di cui venduti a famiglie</u></b></p> <p>Le famiglie sono definite nell'allegato V, parte 1, paragrafo 42, lettera f), del regolamento (UE) n. 680/2014.</p>
040	<p><b><u>di cui venduti a famiglie già titolari di depositi bancari</u></b></p> <p>Gli enti creditizi dovrebbero segnalare qui l'importo venduto alle famiglie già titolari di depositi presso l'ente creditizio prima dell'acquisto dello strumento di finanziamento innovativo.</p>

Colonne	
060	<p><b><u>Sezione commenti</u></b></p> <p>Gli enti creditizi dovrebbero fornire informazioni sui prodotti sottostanti segnalati alle righe da 010 a 040. Come minimo, le informazioni aggiuntive dovrebbero includere dettagli sulla struttura dei prodotti, sugli importi dei singoli prodotti, sulle controparti, sulle scadenze e sulla data della prima emissione.</p>

5. Sezione 2B: pricing

5.1. Osservazioni generali

21. Gli enti creditizi dovrebbero segnalare:

a) Le proiezioni dei rendimenti delle attività, con un orizzonte temporale di 1 anno. Le imprese dovrebbero segnalare il rendimento complessivo («all-in yield») ricevuto e non un differenziale («spread») (P02.04).

b) Le proiezioni dei costi di finanziamento, con un orizzonte temporale di 1 anno (P02.05).

22. Ai fini della segnalazione dei rendimenti delle attività e dei costi di finanziamento per ciascuna riga nei modelli P02.04 e P02.05, il livello dei prezzi dovrebbe essere la media ponderata dei rendimenti/costi delle operazioni corrispondenti. Il rendimento/costo dovrebbe essere ponderato in base al valore contabile dell'operazione corrispondente alla fine di ogni anno.

5.2. Pricing: crediti (attivo) (P02.04)

23. Si applicano le definizioni di cui alle righe del modello P01.01.

5.3. Pricing: depositi e altre passività (P02.05)

24. Si applicano le definizioni di cui alle righe del modello P01.02.

6. Sezione 2C: attività e passività in valuta estera e valuta di segnalazione (P02.06)

6.1. Osservazioni generali

25. Il modello P02.06 comprende informazioni sulle attività e passività denominate in valuta estera per le due principali valute significative e nella valuta utilizzata per le segnalazioni. Questo modello dovrebbe essere oggetto di segnalazione nel caso degli enti creditizi che non sono enti piccoli e non complessi, secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 145, del regolamento (UE) n. 575/2013.

26. Gli enti creditizi dovrebbero fornire una scomposizione dello stato patrimoniale in base alle due principali valute significative e alla valuta utilizzata per le segnalazioni. Una valuta dovrebbe essere considerata significativa laddove rappresenta più del 5 % del totale delle passività, secondo la definizione di cui all'articolo 415, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. Non vi è alcuna differenza nella classifica delle valute, purché siano segnalate le due valute

principali e la valuta utilizzata per le segnalazioni. Le valute sono segnalate come asse  $z$  per il modello P02.06.

27. Gli enti creditizi dovrebbero identificare le valute significative sulla base della soglia di cui sopra. Nel modello P02.06 dovrebbe essere segnalata anche la valuta utilizzata per le segnalazioni.

28. I dati dovrebbero essere segnalati nella valuta di denominazione.

29. Il modello P02.06 fa riferimento a «prestiti e anticipazioni lordi e altre attività finanziarie – prima della copertura tramite operazioni a termine in valuta, swap in valute, swap in differenti valute e altri strumenti», ed esclude i prestiti a seguito di contratto di vendita con patto di riacquisto passivo. Per le righe da 015 a 037, si applicano le definizioni di cui al modello P01.01. I dati di queste righe dovrebbero essere trasmessi senza tener conto dell'effetto di copertura derivante da operazioni a termine in valuta, swap in valute, swap in differenti valute e altri strumenti.

30. La voce «altre attività finanziarie» dovrebbe essere costituita da attività finanziarie non incluse nelle righe da 015 a 037 di cui sopra e anch'esse denominate nella corrispondente valuta significativa o nella valuta utilizzata per le segnalazioni, compresi gli investimenti in strumenti di capitale in tale valuta. I dati di questa riga dovrebbero essere analogamente trasmessi senza tener conto dell'effetto di copertura derivante da operazioni a termine in valuta, swap in valute, swap in differenti valute e altri strumenti.

31. Il modello P02.06 fa riferimento a «depositi lordi e altre passività finanziarie – prima della copertura tramite operazioni a termine in valuta, swap in differenti valute o altri strumenti» ed esclude i contratti di vendita con patto di riacquisto. Per le righe da 045 a 080, si applicano le definizioni di cui al modello P01.02. I dati di queste righe dovrebbero essere trasmessi senza tener conto dell'effetto di copertura derivante da operazioni a termine in valuta, swap in valute, swap in differenti valute e altri strumenti.

32. La voce «altre passività finanziarie» dovrebbe essere costituita da passività finanziarie non incluse nelle righe da 045 a 080 di cui sopra e anch'esse denominate nella corrispondente valuta significativa o nella valuta utilizzata per le segnalazioni. I dati di questa riga dovrebbero essere trasmessi senza tener conto dell'effetto di copertura derivante da operazioni a termine in valuta, swap in valute, swap in differenti valute e altri strumenti.

## 7. Sezione 2D: piani di ristrutturazione di attività e passività (P02.07 e P02.08)

### 7.1. Osservazioni generali

33. Gli enti creditizi che non sono enti piccoli e non complessi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 145, del regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR) e che intendono ristrutturare in modo sostanziale/significativo il loro stato patrimoniale devono segnalare i dati nei modelli P02.07 e P02.08.

34. Gli enti creditizi dovrebbero segnalare:

a) la proiezione delle attività che intendono acquisire/cedere e/o che sono destinate all'estinzione (P02.07);

(b) la proiezione delle passività che intendono acquisire o cedere (P02.08).

35. Al fine di determinare quando un'operazione (inclusa un'acquisizione) deve essere considerata una ristrutturazione significativa del proprio bilancio, ogni ente creditizio dovrebbe considerare il suo impatto sulla propria strategia aziendale e sul proprio piano di finanziamento.

36. L'estinzione e la cessione di attività fanno riferimento ad attività che non si intende rinnovare strategicamente alla scadenza o in cui le controparti sono incoraggiate a trovare un'altra banca da finanziare direttamente o tramite la vendita strategica del portafoglio a un altro ente. L'acquisizione di attività si riferisce ad attività che sono strategicamente acquisite nell'ambito dell'acquisto di un portafoglio di attività esistenti da un altro ente.

37. L'acquisizione di passività si riferisce a passività che sono strategicamente acquisite da o un'altra controparte o cedute a quest'ultima, ad esempio a seguito di una fusione o di un'acquisizione.

38. Le acquisizioni dovrebbero essere segnalate al netto delle cessioni e delle estinzioni.

39. Ai fini della compilazione della proiezione nel modello delle attività (P02.07), è possibile segnalare un valore negativo quando un'impresa intende procedere alla cessione di un'attività e/o un'attività è stata individuata per l'estinzione.

40. Ai fini della compilazione della proiezione nel modello delle passività (P02.08), è possibile segnalare un valore negativo quando un'impresa intende procedere alla cessione di una passività e/o una passività è stata individuata per l'estinzione.

41. Ai modelli P02.07 e P02.08 si applicano rispettivamente le definizioni di cui ai modelli P01.01 e P01.02.

## 8. Sezione 4: prospetto di utile o perdita d'esercizio (P04.01 e P04.02)

### 8.1. Osservazioni generali

42. Il modello P04.01 dovrebbe essere compilato dagli enti creditizi che non sono enti piccoli e non complessi, secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 145, del CRR e che sono tenuti a segnalare i propri piani di finanziamento ai sensi dei presenti orientamenti.

43. Il modello P04.02 dovrebbe essere compilato dagli enti creditizi piccoli e non complessi, secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 145, del CRR e che sono tenuti a segnalare i propri piani di finanziamento ai sensi dei presenti orientamenti.

44. Questi modelli contengono informazioni selezionate dal modello F02.00 (prospetto di utile o perdita d'esercizio) di cui agli allegati III e IV del regolamento (UE) n. 680/2014. Le istruzioni per la segnalazione delle relative informazioni sono contenute nell'allegato V, parte 2, paragrafi da 31 a 56, di detto regolamento.

#### 8.1.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche per il modello P04.01



<b>Righe</b>	
354	<p><b><u>Altre voci (+/-) che contribuiscono al totale dei ricavi operativi, al netto</u></b></p> <p>Questa voce comprende qualsiasi altro importo (netto) compreso totale dei ricavi operativi al netto che non sia stato già segnato alle precedenti righe da 010 a 350.</p>
609	<p><b><u>Altre voci (+/-) che contribuiscono all'utile o alla (-) perdita al lordo delle imposte da attività operative in esercizio</u></b></p> <p>Questa voce comprende qualsiasi altro importo (netto) che contribuisce all'utile o alla (-) perdita al lordo delle imposte da attività operative in esercizio che non sia stato già segnato alle precedenti righe da 355 a 590.</p>

8.1.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche per il modello P04.02

<b>Righe</b>	
297	<p><b><u>Utili o (-) perdite operative risultanti da attività e passività finanziarie</u></b></p> <p>Si dovrebbero includere qui le seguenti voci, come definite nel modello F02.00 (prospetto di utile o perdita d'esercizio) di cui agli allegati III e IV del regolamento (UE) n. 680/2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• utili o (-) perdite risultanti da eliminazione contabile di attività e di passività finanziarie non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, al netto;</li> <li>• utili o (-) perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione, al netto;</li> <li>• utili o (-) perdite da attività e passività finanziarie per negoziazione, al netto;</li> <li>• utili o (-) perdite da attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, al netto;</li> <li>• utili o (-) perdite da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, al netto;</li> <li>• utili o (-) perdite da attività e passività finanziarie non per negoziazione, al netto.</li> </ul>
354	<p><b><u>Altre voci (+/-) che contribuiscono al totale dei ricavi operativi, al netto, per enti piccoli e non complessi</u></b></p> <p>Questa voce comprende qualsiasi altro importo (netto) compreso totale dei ricavi operativi al netto che non sia stato già segnato alle precedenti righe da 010 a 297.</p>
609	<p><b><u>Altre voci (+/-) che contribuiscono all'utile o alla (-) perdita al lordo delle imposte da attività operative in esercizio per enti piccoli e non complessi</u></b></p> <p>Qualsiasi altro importo (netto) che contribuisce all'utile o alla (-) perdita al lordo delle imposte da attività operative in esercizio che non sia stato già segnato nelle precedenti righe da 360 a 460.</p>

## 9. Sezione 5: emissioni previste (P05.00)

### 9.1. Osservazioni generali

45. Si applicano le istruzioni per i titoli di debito e le scomposizioni contenute nel modello delle passività (P01.02).

46. Gli enti creditizi dovrebbero segnalare, nelle righe «in scadenza (deflusso lordo)» del corrispondente tipo di strumento, l'importo degli strumenti la cui scadenza è contrattualmente prevista nell'arco di tempo che va dalla fine del periodo precedente alla fine del periodo di riferimento. Si dovrebbero includere in questa voce anche gli strumenti riacquistati dalle entità e rimborsati, nonché quelli annullati prima della data di scadenza contrattuale.

47. Gli enti creditizi dovrebbero segnalare, nelle righe «emissioni non trattenute (afflussi lordi)» del corrispondente tipo di strumento, gli importi che si prevede di emettere e che non saranno trattenuti dall'ente nell'arco di tempo che va dalla fine del periodo precedente alla fine del periodo di riferimento. Non si dovrebbero includere in questa voce gli importi destinati ad essere trattenuti, secondo la definizione di cui al prossimo paragrafo.

48. Gli enti creditizi dovrebbero segnalare in «emissioni trattenute (voce per memoria)» l'importo delle emissioni che non sono collocate sul mercato ma trattenute dalla banca ai fini, ad esempio, di operazioni di rifinanziamento con le banche centrali attraverso contratti di vendita con patto di riacquisto.

49. Nel caso di strumenti che passano da una categoria a un'altra, compresi gli strumenti gradualmente eliminati dagli strumenti aggiuntivi di classe 1 che diventano pienamente ammissibili come strumenti di classe 2, questi devono essere indicati come deflussi nelle righe «in scadenza (deflusso lordo)» della corrispondente categoria originale di strumenti e come afflussi nelle righe «emissioni non trattenute (afflussi lordi)» della corrispondente nuova categoria di strumenti.